



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana

approvati dalla Congregazione per l'Educazione
Cattolica

con decreto N. 728/2019 il 22 ottobre 2019

13 febbraio 2023

728/2019


N. _____



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Generalibus Pontificiæ Universitatis Gregorianæ in Urbe, ad normam Constitutionis Apostolicæ *Veritatis gaudium* recognitis, quæ in eorundem LXXXI articulis definiuntur ac statuuntur **rata habet** et ad quinquennium experimenti gratia **approbat** una cum ratione studiorum; iisque ad quos pertinet ut rite observentur præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XXII mensis Octobris, a. D. MMXIX.


PRÆFECTUS

+ d. *Vicentius Zani*
A SECRETIS

PROEMIO STORICO

Sant'Ignazio di Loyola pose le basi della Pontificia Università Gregoriana, istituendo, nel 1551, una Scuola di grammatica, d'umanità e dottrina cristiana, gratis, denominata per molti secoli Collegio Romano.

Nel 1552 **Giulio III** concesse al Preposito Generale, o, per licenza da questi data, a chiunque dei futuri Prepositi o Rettori dei Collegi, la facoltà e la licenza di conferire gradi accademici agli studenti gesuiti del Collegio Romano¹. **Paolo IV** nel 1556, primo anno del suo pontificato², rinnovò oralmente la medesima facoltà e licenza per tutti gli studenti, senza lasciare alcun documento scritto a riguardo a causa della sua morte. Il suo successore, **Pio V**, affinché non sussistesse alcun dubbio sulla concessione già elargita, nello stesso anno 1566 decretò che le facoltà concesse acquistassero pieno vigore e fossero redatte per scritto estendendone la validità alla data della concessione del suo predecessore³.

Ma il “fondatore e protettore” dell'Università Gregoriana è considerato **Gregorio XIII**, che eresse dalle fondamenta una nuova sede del Collegio Romano, solennemente inaugurata nel 1584 e la accrebbe di benefici e privilegi, estendendoli a qualunque collegio di studi della Compagnia di Gesù, nei quali venivano coltivati gli studi di filosofia e teologia⁴. Gli stessi

¹ Cf. Lettera Apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ott. 1552.

² Cf. A.S.V. Reg. Suppl. 2872, fol. 121v-122r e LETURIA - ALDAMA, ARSI 22 (1953) 550-554.

³ Cf. Lettera Apostolica. *Attendentes proinde*, 17 gen. 1566.

⁴ Cf. Cost. Apost. *Quanta in vinea*, 7 mag. 1578.

privilegi, nel 1607, furono nuovamente confermati e sanciti da **Paolo V**⁵.

Per tre secoli i professori della Compagnia di Gesù condussero il Collegio Romano con grandi meriti e ampi riconoscimenti. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia di Gesù ad opera di Clemente **XIV**, la Sede Apostolica decise di affidare in gestione al clero diocesano il Collegio Romano.

Restaurata la Compagnia di Gesù nel 1814 da **Pio VII**, il Collegio Romano non fu restituito alla Compagnia di Gesù se non nell'anno 1824, tempo in cui **Leone XII** lo affidò alla Compagnia di Gesù e rinnovò generosamente il conferimento di tutti i diritti e i privilegi che prima della soppressione erano stati concessi al Collegio⁶.

Nel 1870 le scuole di lettere e nel 1873 anche le scuole di filosofia e di teologia furono espulse dalla autorità civili dalle sedi del Collegio Romano, ma il Collegio proseguì ad esercitare le sue attività nelle sedi del Palazzo Borromeo (oggi Collegio di San Roberto Bellarmino). **Pio IX**, che pubblicamente con parole amare si era lamentato della requisizione⁷, benignamente nello stesso anno 1873 dispose che il nostro ateneo, invece che Collegio Romano, assumesse ufficialmente la denominazione di Pontificia Università Gregoriana⁸.

Nell'ultimo secolo, sia per il numero degli studenti che per la varietà crescente delle scuole, degli istituti e delle facoltà, la Pontificia Università Gregoriana richiedeva una sede più ampia

⁵ Cf. Lettera Apostolica *Provisionis nostrae*, 10 feb. 1607.

⁶ Cf. Lettera Apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 mag. 1824.

⁷ Cf. Enc. *Etsi multa luctuosa*, 21 nov. 1873.

⁸ Cf. Supplica "pro gratia et sola signatura", 2 dic. 1873. Cfr APUG, Fond. Univ.

e più degna, che, per volontà di **Pio XI**⁹, eretta presso il Colle del Quirinale in Piazza della Pilotta, fu inaugurata il 6 novembre del 1930 in modo solenne e le fu riconosciuto espressamente uno statuto particolare nei Patti Lateranensi¹⁰.

In seguito lo stesso **Pio XI** "... *ut vera, perfecta pleneque ad temporum necessitates accommodata studiorum omnium ecclesiasticorum Universitas evadat*" dispose e decretò che il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale fossero consociati alla nostra Università, in modo da costituire una sola Università Pontificia degli studi ecclesiastici, disponendo tuttavia che entrambi gli Istituti, il Biblico e l'Orientale, fossero autonomi dal punto di vista giuridico¹¹. Inoltre "*singularibus prorsus peculiaris subiectionis a vigilantiae nexibus attentis, quibus Gregoriana Universitas Apostolica huic Sedi ita iugiter devicta est, atque etiam nunc, si unquam alias devincitur, ut Universitatem plenissime iure et nomine Pontificiam compellendam esse palam dixerimus*" decretò "*ut Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalis, Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus pro tempore Praefectus, praedictae Pontificiae Universitati Gregoriana ac Pontificiis Biblico et Orientali Institutis cum eadem consociatis, Magnus Cancellarius iam nunc atque in posterum sit*"¹². Dal 1993, però, per volontà di Giovanni Paolo II, il Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale è il Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali¹³.

Ai nostri giorni **Benedetto XVI**, nel discorso tenuto nella sede dell'Università il 3 novembre 2006 di nuovo ha confermato l'affidamento dell'Università Gregoriana alla Compagnia di Gesù da parte della Sede Apostolica e il posto

⁹ Cf. Lett. *Quantas curas*, 31 luglio 1922, e Lett. *Ea inter opera*, 5 maggio 1924.

¹⁰ Cf. *AAS* 21 (1929) 217.

¹¹ Cf. M. p. *Qoad maxime*, 30 sett. 1928.

¹² Cf. Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giu. 1932.

¹³ Cf. Rescr. 31 mag. 1993.

primario che essa deve avere nelle priorità della Compagnia di Gesù, come istituzione di grande importanza per la Chiesa universale e le Chiese particolari¹⁴.

Papa **Francesco**, ricevendo in udienza, il 10 aprile 2014, la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale, ha ribadito l'importanza "*che tra di esse si sviluppino la collaborazione e le sinergie, custodendo la memoria storica e al tempo stesso facendosi carico del presente e guardando al futuro [...] con creatività e immaginazione, cercando di avere una visione globale della situazione e delle sfide attuali e un modo condiviso di affrontarle, trovando vie nuove senza paura.*"¹⁵

¹⁴ Cf. *Osser. Rom.*, 4 nov. 2006.

¹⁵ *Osser. Rom.*, 11 apr. 2014.

Titolo Primo

Natura della Pontificia Università Gregoriana

ART. 1 - Identità dell'Università

§ 1. La Pontificia Università Gregoriana è una istituzione di educazione superiore¹⁶ canonicamente eretta dalla Santa Sede, affidata alla Compagnia di Gesù; in essa si coltivano e insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate.

§ 2. La Pontificia Università Gregoriana è erede e continuatrice del Collegio Romano che ebbe origine nella Scuola di Grammatica e di Dottrina Cristiana, iniziata a Roma da S. Ignazio di Loyola nel 1551. Nel 1873, per disposizione del B. Pio IX, il Collegio Romano prese il nome di Pontificia Università Gregoriana in memoria di Gregorio XIII¹⁷.

§ 3 Per disposizione di Pio XI¹⁸ sono consociati all'Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale, retti dai propri Statuti.

ART. 2 - Diritto di conferire gradi accademici

§ 1. L'Università Gregoriana gode del diritto di conferire i gradi accademici¹⁹ aventi valore canonico, per autorità

¹⁶ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art.2, §1.

¹⁷ Per i dettagli storici, cf. *Proemio storico*.

¹⁸ Cf. Pio XI, Motu proprio *Quod maxime*, 28 settembre 1928 (AAS 20, 1928, 309).

della Santa Sede, diritto che viene esercitato a norma degli Statuti dell'Università e delle diverse Facoltà e Istituti.

§ 2. L'Università ha diritto di istituire e conferire altri titoli per se stessa o attraverso le Facoltà, gli Istituti e i Centri, a norma del Regolamento Generale dell'Università e previo conferimento del nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica²⁰.

ART. 3 - Legame particolare con la Santa Sede

§ 1. L'Università Gregoriana è una istituzione accademica legata alla Santa Sede²¹, nella quale gli studi sono coltivati “con riverenza, amore e fedeltà verso la cattedra di S. Pietro”²² a servizio della missione della Chiesa universale.

§ 2. Il Romano Pontefice, per mezzo del Cardinale Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che svolge la funzione di gran cancelliere, sovrintende all'Università e ne nomina il rettore²³.

¹⁹ Cf. Giulio III, Lettera Apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ottobre 1552; Paolo IV, Motu Proprio *Attendentes proinde*, 17 gennaio 1556 (A.S.V. Reg. Suppl. 2872, fol. 121v-122r; ARSI Instit. 222, fol. 285r-286v; cf. P. LETURIA-A.M. ALDAMA, *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 22 (1953) 550-554 e Lett. Apost. *Exponi nobis super*, 19 agosto 1561.

²⁰ Cf. *Norme applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 41.

²¹ Cf. Decr. S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, 22 febbraio 1924 (cf. Arch. S. Cong. De Sem. et Stud. Univ., Fondo Università – Università Gregoriana, Prot.N.83/24).

²² Cf. Pio XI, Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932 (AAS 24, 1932, 267).

²³ Cf. Pio XI, Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932 (AAS 24, 1932, 267).

§ 3. L'Università Gregoriana, in virtù del suo legame particolare con la Santa Sede, gode di speciali diritti che sono stati sanciti nei Patti Lateranensi²⁴.

ART. 4 - Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù

§ 1. La Compagnia di Gesù, ricevendo l'affidamento dell'Università Gregoriana, desidera assumerlo con cura e in uno spirito di responsabilità²⁵. Dunque la vita e l'attività accademica dell'Università sono formate dalla spiritualità e dalla pedagogia ignaziana²⁶.

§ 2. In virtù di questo affidamento:

- a. il vice gran cancelliere dell'Università è il preposito generale della Compagnia di Gesù;
- b. il rettore, i vice rettori, i decani e i presidi devono essere membri della Compagnia di Gesù;
- c. i membri della Compagnia di Gesù ricevono la loro missione all'Università dal preposito generale;
- d. normalmente almeno la metà dei professori stabili nelle Facoltà e negli Istituti è costituita da membri della Compagnia di Gesù. Eccezionalmente, essi

²⁴ Cf. Trattato tra la S. Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art.16 (cf. AAS 21, 1929, 217)

²⁵ Cf. Leone XII, Lettera Apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 maggio 1824; Pio XI, Motu Proprio *Quod maxime*, 30 settembre 1928 (AAS 20, 1928, 309), Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932 (AAS 24, 1932, 267), Lettera Apostolica *Paterna caritas*, 12 marzo 1933 (AAS 25, 1933, 245); e Benedetto XVI, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 3 novembre 2006 (*Osser. Rom.*, 4 novembre 2006).

²⁶ Cf. Pio Pio XI, Motu Proprio *Quod maxime*, 30 settembre 1928 (AAS 20, 1928, 309), Lettera Apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932 (AAS 24, 1932, 267), Lettera Apostolica *Paterna caritas*, 12 marzo 1933 (AAS 25, 1933, 245).

possono essere in numero inferiore, ma non meno di 1/3 del totale dei professori stabili;

e. la Compagnia di Gesù attribuisce all'Università la responsabilità dell'amministrazione dei beni temporali a essa pertinenti a norma del diritto proprio della stessa Compagnia.

ART. 5 - Personalità giuridica, ecclesiastica e civile

§ 1. In quanto istituita dall'autorità della Santa Sede, l'Università Gregoriana gode di propria personalità giuridica pubblica²⁷, riconosciuta anche civilmente²⁸, ed è retta a norma del diritto canonico, delle disposizioni contenute nella Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle sue *Norme applicative*, dei propri Statuti approvati dalla Santa Sede e dei Regolamenti dell'Università istituiti per propria autorità.

§ 2. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'applicazione di qualche articolo degli Statuti dell'Università²⁹.

²⁷ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 62, §3.

²⁸ Cf. Decr. del Ministro per la Giustizia e per gli Affari del Culto del Regno d'Italia, 26 aprile 1924, di cui l'originale è conservato nella stessa sede dell'Archivio del Ministero (Divis. 7, sez. I, ecc. 426; Rom 13393). Trattato tra la S. Sede e l'Italia, art. 16 (Cf. AAS 21, 1929, 217)..

La Pontificia Università Gregoriana è un Ente Centrale della Chiesa Cattolica, di diritto pontificio, riconosciuto per antico possesso di stato come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano.

Riconoscimento rafforzato per esplicito richiamo operato nei Patti Lateranensi agli Artt. 11, 16 e 17. I Patti Lateranensi sono richiamati all'Art. 7 della Costituzione Italiana.

Cf. Iscrizione al Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, al n° 1164/87.

²⁹ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 93, §2.

§ 3. Per le questioni accademiche o disciplinari che esulano dalla propria competenza, l'Università dipende dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per tutto ciò che riguarda le questioni amministrative, l'Università è retta tanto dalla legge canonica che da quella civile dello Stato Italiano e dal diritto proprio della Compagnia di Gesù.

§ 4. In riferimento alla legislazione civile vigente, l'Università è un ente senza fini di lucro³⁰.

§ 5. La Sede legale dell'Università Gregoriana è Piazza della Pilotta 4, cap 00187, Roma.

ART. 6 - Collaborazioni esterne

§ 1. La missione dell'Università Gregoriana di formare studenti provenienti da tutte le Nazioni richiede internazionalità del corpo docente, partecipazione ad associazioni universitarie e collaborazioni con altre Università, Atenei e Istituzioni accademiche ecclesiastiche, cattoliche e civili.

§ 2. Per desiderio del suo Fondatore che ha voluto istituirla a Roma, l'Università Gregoriana ha rapporti stretti con gli organi centrali che operano a servizio della Chiesa universale.

§ 3. Per garantire una migliore formazione dei propri studenti e promuovere i valori culturali cristiani, cura attentamente le relazioni con le altre Università, gli Atenei e le Istituzioni civili romane impegnate nell'ambito

³⁰ Cf. Legge 222/1985 del 20 maggio 1985.

dell'arte, della cultura e dell'economia e attiva sinergie anche con le istituzioni accademiche di altri Paesi e con quelle che si ispirano a diverse tradizioni culturali e religiose³¹.

ART. 7 - Relazione con i Collegi

§ 1. Per assicurare la formazione degli studenti, l'Università Gregoriana considera suo compito mantenere legami stretti con i diversi Collegi.

§ 2. Le relazioni tra i Collegi e l'Università Gregoriana si sviluppano specialmente attraverso l'Associazione dei Rettori dei Collegi collegati con la Pontificia Università Gregoriana (ARPUG)³².

³¹ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 4, d).

³² Cf. Associazione dei Rettori dei Collegi collegati con la Pontificia Università Gregoriana, *Statuti*, Roma, 1992.

Titolo Secondo

Fine della Pontificia Università Gregoriana

ART. 8 - Fine proprio

§ 1. L'Università Gregoriana, secondo il mandato della Santa Sede, le proprie tradizioni secolari e i principi stessi della Compagnia di Gesù riguardo l'apostolato intellettuale, intende servire la Chiesa universale tramite un'opera di formazione intellettuale in primo luogo di coloro che sono chiamati all'annuncio del Vangelo e al servizio della Chiesa e del mondo, secondo la propria vocazione e la propria missione.

§ 2. Le iniziative e le attività dell'Università Gregoriana quale comunità di studio, di ricerca e di formazione intendono promuovere i valori della tradizione cristiana e, in modo particolare nel nostro tempo: la dignità della persona umana, la custodia del creato, la dimensione fondamentale sociale della fede, l'apertura alle sfide del mondo della cultura e delle scienze, il dialogo ecumenico e le relazioni con le altre religioni, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa³³.

§ 3. L'Università Gregoriana accoglie in quanto studenti, in linea con i precedenti paragrafi 1 e 2, le persone che desiderano formarsi in una delle sue diverse unità accademiche.

³³ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art.11, §1.

ART. 9 - Qualità della ricerca e della docenza

§ 1. L'Università Gregoriana, vivendo con fedeltà creativa e con libertà responsabile l'ossequio al Magistero della Chiesa, promuove la ricerca scientifica, affinché la dottrina sacra e le scienze con essa collegate siano approfondite e le nuove questioni del tempo presente siano considerate alla luce della Rivelazione e nel rispetto delle diverse culture.

§ 2. L'Università Gregoriana considera la ricerca scientifica uno scopo centrale della sua vita accademica e un compito primario dei suoi docenti. Le autorità accademiche da parte loro concedono quindi il tempo e i sussidi necessari per questo fine.

§ 3. L'Università Gregoriana, fedele alla tradizione del Collegio Romano, si impegna a distinguersi per la qualità della docenza, in quanto al contenuto e alla pedagogia e nel rispetto dell'etica professionale.

ART. 10 - Formazione intellettuale

§ 1. Nell'esercizio della propria opera di formazione intellettuale, l'Università Gregoriana è fedele ai principi della pedagogia ignaziana, che mira alla formazione integrale della persona libera e responsabile. Per questo motivo privilegia lo studio sistematico e la dimensione storica delle discipline, l'assimilazione personale del sapere piuttosto che la molteplicità delle conoscenze, la mutua connessione tra esperienza e conoscenza e la relazione personale tra docenti e studenti.

§ 2. Secondo l'insegnamento della Chiesa, l'Università Gregoriana promuove una formazione che prende in conto la relazione intrinseca tra fede, ragione e cultura, ha cura che gli studenti, nel corso degli studi, facciano propria l'unità del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici espressioni e offre loro gli strumenti in grado di proporsi come paradigmi d'azione e di pensiero utili all'annuncio del Vangelo in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso³⁴.

§ 3. Per favorire una formazione integrale nel contesto culturale attuale, l'Università Gregoriana si impegna a promuovere l'interdisciplinarietà intesa come transdisciplinarietà. Questa fermentazione dei saperi entro lo spazio offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio si alimenta attraverso le relazioni tra i docenti e gli studiosi di diverse discipline, non solo all'interno dell'Università Gregoriana, ma di ogni altra Università³⁵ ai diversi livelli della sua vita accademica.

ART. 11 - Formazione integrale

L'Università Gregoriana mira a una formazione integrale degli studenti. A questo scopo, oltre alla formazione accademica, offre ai suoi studenti strutture e proposte che contribuiscono alla loro formazione umana, spirituale e pastorale.

ART. 12 - Formazione continua

Consapevole delle esigenze di una formazione continua nel mondo di oggi, l'Università Gregoriana integra questa

³⁴ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 5.

³⁵ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 4, c).

dimensione nella sua docenza. Inoltre, le diverse unità accademiche possono offrire proposte specifiche per questo scopo.



Titolo Terzo

Struttura dell'Università Gregoriana

ART. 13 - Pluralità delle unità accademiche

§ 1. L'Università Gregoriana è composta dalle seguenti diverse unità accademiche canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede: la Facoltà di Teologia³⁶, la Facoltà di Diritto Canonico³⁷, la Facoltà di Filosofia, la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa³⁸, la Facoltà di Missiologia, la Facoltà di Scienze Sociali, l'Istituto di Spiritualità, l'Istituto di Psicologia e l'Istituto di Antropologia. Studi interdisciplinari sulla dignità umana e sulla cura delle persone vulnerabili.

§ 2. All'interno dell'Università esistono altre unità accademiche, elencate nel Regolamento Generale dell'Università³⁹, che coltivano le discipline connesse

³⁶ Giulio III, in data 22 ottobre 1552, concesse al preposito generale della Compagnia di Gesù il diritto di conferire gradi accademici in Teologia e Filosofia agli studenti del Collegio Romano, diritto che Pio IV estese agli studenti anche esterni, in data 16 febbraio 1561 (cf. Giulio III, Lettera Apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ottobre 1552).

³⁷ Pio IX, con Decreto della S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, in data 16 agosto 1876, generosamente approvò l'erezione di una Facoltà di Diritto Canonico nell'Università Gregoriana. Leone XIII confermò questa concessione e la ratificò. (Cf. Lettera Apostolica *Romani Pontifices*, 29 luglio 1896).

³⁸ Pio XI, con Decreto della S. Congr. dei Seminari e delle Università degli Studi, il 6 agosto 1932 eresse canonicamente la Facoltà di Storia Ecclesiastica; la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con decreto del 28 aprile 2005, ha eretto una nuova Facoltà, denominata Facoltà della Storia e Beni Culturali della Chiesa.

³⁹ Cf. *Reg.*, art. 4, §2.

direttamente o indirettamente con la Rivelazione Cristiana ed altre che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa⁴⁰ o che contribuiscono grandemente all'opera di evangelizzazione⁴¹.

ART. 14 - Facoltà

§ 1. La Facoltà è una struttura accademica eretta canonicamente dalla Santa Sede⁴², che coltiva e trasmette la conoscenza di una determinata disciplina, con il diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede.

§ 2. La Facoltà è governata da un decano, ed è retta da Statuti approvati dalla Santa Sede e da un Regolamento proprio.

§ 3. Il Dipartimento è una struttura interna a una Facoltà dove si coltiva una specifica area di docenza o di ricerca. È istituito dal rettore, con il consenso del Consiglio Direttivo, su proposta del decano della Facoltà.

§ 4. Il Dipartimento è presieduto da un direttore.

ART. 15 - Istituto

§ 1. L'Istituto è una struttura accademica eretta dalla Santa Sede⁴³, che promuove le attività di insegnamento e di ricerca in vista di una determinata specializzazione o per l'acquisizione di particolari capacità professionali.

⁴⁰ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art.3, §1.

⁴¹ Cf. *Reg.*, art. 4, §2.

⁴² Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 2 §1.

⁴³ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 2, §1.

§ 2. Secondo la sua specifica fisionomia approvata dalla Santa Sede, l'Istituto ha una propria autonomia o è annesso a una Facoltà e gode del diritto di conferire quei gradi accademici e quei titoli che gli è stato concesso di rilasciare.

§ 3. L'Istituto è governato da un preside ed è retto da Statuti approvati dalla Santa Sede e da un Regolamento proprio.

ART. 16 - Centro

§ 1. Il Centro è una struttura accademica, istituita dal rettore con il consenso del Consiglio Direttivo, dove si coltivano le attività di docenza, di formazione o di ricerca aventi a oggetto lo studio e l'approfondimento dei contenuti ritenuti di particolare importanza dall'Università. I Centri godono del diritto di conferire i titoli propri per autorità della stessa Università.

§ 2. Il Centro prende particolarmente in conto la dimensione interdisciplinare nello svolgimento della sua attività.

§ 3. Il Centro può essere autonomo o essere legato a una Facoltà o a un Istituto e svolge la sua attività secondo il Regolamento proprio.

§ 4. Il Centro non ha un corpo docente proprio, ma si avvale del corpo docente dell'Università ed eventualmente di docenti e professori esterni, secondo le sue necessità.

§ 5. Il Centro può essere sospeso o soppresso dal rettore con il consenso del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Altre strutture accademiche e di ricerca

Altre strutture accademiche e di ricerca possono essere istituite dal rettore con il consenso del Consiglio Direttivo, per coltivare attività di studio o di ricerca, promuovere pubblicazioni e convegni, e soddisfare altre esigenze accademiche riguardanti le questioni giudicate di grande valore dall'Università.



Titolo quarto

Governo dell'Università Gregoriana

PARTE PRIMA GOVERNO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE A: AUTORITÀ PERSONALI DI TUTTA L'UNIVERSITÀ

ART. 18 - Gran cancelliere


Il gran cancelliere ha le funzioni descritte nella Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*⁴⁴, nelle sue *Norme applicative*,⁴⁵ e negli Statuti della Università. Le esercita, per quanto attiene le attività ordinarie, per il tramite del vice gran cancelliere, riservandosene la supervisione generale.

ART. 19 - Vice gran cancelliere

§ 1. Oltre ai diritti e ai doveri che competono al preposito generale della Compagnia di Gesù, a norma dell'art. 4. § 2, a. e dell'art. 69, §1 e § 6, in qualità di vice gran cancelliere e fatte salve le competenze del gran cancelliere:

⁴⁴ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 12.

⁴⁵ Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 20, §1.

- 
- a. ha il diritto e il dovere di proporre gli orientamenti generali dell'Università per tutto ciò che riguarda la sua missione e la sua vita;
 - b. è custode e interprete degli Statuti dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti;
 - c. presenta tre nomi alla Santa Sede per la nomina del rettore;
 - d. nomina i vice rettori su proposta del rettore;
 - e. previo assenso della Congregazione per l'Educazione Cattolica, approva i decani che saranno nominati dal rettore;
 - f. dirime ogni conflitto di competenza e attribuzione tra diverse autorità o organi dell'Università;
 - g. ottenuto il nulla osta della Santa Sede, nomina i professori straordinari conferendo loro il mandato canonico e nomina con la propria autorità gli ordinari; può altresì sospendere o dimettere ambedue dal ruolo di docente secondo la procedura stabilita nelle *Norme applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, art. 24, §§ 1, 2 e 3 e a norma dell'art. 49, § 1 di questi Statuti;
 - h. riceve i ricorsi contro gli atti emessi dalle autorità universitarie, indaga sulla loro legittimità, dichiara nulli o abroga quelli illegittimi, o, qualora sanabili, li sana;
 - i. ha il diritto di proporre, attraverso il rettore, questioni da discutere o decidere negli organi adeguati dell'Università;
 - j. approva il preventivo economico dell'Università;
 - k. se lo ritiene opportuno, può istituire una ispezione economica della Università;

- l. a norma dell'art. 60 approva il conferimento del dottorato *honoris causa*;
- m. invia ogni cinque anni alla Congregazione per l'Educazione Cattolica una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Università e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione⁴⁶.

§ 2. Può esercitare tali funzioni di persona o delegarle.

ART. 20 - Rettore

§ 1. Il rettore, che deve essere membro della Compagnia di Gesù, viene nominato dal Romano Pontefice a norma del § 2 del presente articolo.

§ 2. Per la nomina del rettore, il Consiglio Direttivo, secondo la procedura stabilita dal Regolamento Generale dell'Università⁴⁷, sceglie cinque nomi e li propone al vice gran cancelliere. Tra questi lo stesso vice gran cancelliere, se ritiene che la cosa non debba essere sottoposta a ulteriore studio del Consiglio, presenta tre nomi al Romano Pontefice, il quale, ascoltata la relazione del gran cancelliere, nomina il rettore.

§ 3. Il rettore rimane in carica tre anni. Al compimento del mandato, il vice gran cancelliere, sentito il Consiglio Direttivo e su approvazione del gran cancelliere, può confermarlo ancora una volta per i tre anni immediatamente successivi.

⁴⁶ Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 9, 7°.

⁴⁷ Cf. *Reg.*, artt. 5-12.

§ 4. Il rettore, in virtù del suo ufficio, presiede, governa e rappresenta l'Università legalmente davanti alle autorità ecclesiastiche e civili.

§ 5. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Consiglio del rettore e dal Consiglio Direttivo.

§ 6. Le principali funzioni del rettore sono:

a) Nell'ambito della missione interna:

1. assicurare che l'Università operi a servizio del suo fine e della sua missione propria, attraverso un dialogo costante con le autorità accademiche personali e collegiali;
2. promuovere efficacemente la comunione di intenti, assicurando il coordinamento delle attività all'interno dell'Università affinché si garantisca l'unità tra le diverse unità accademiche, la loro collaborazione e il loro sviluppo;
3. sottoporre al vice gran cancelliere le proposte presentate dai decani e dai presidi per la promozione dei docenti al grado di professori ordinari o straordinari;
4. promuovere la valutazione continua delle unità accademiche e delle loro proposte formative, affinché si distinguano per la loro qualità;
5. riferire al vice gran cancelliere le questioni ritenute di maggiore importanza per l'Università e il suo funzionamento;

6. trasmettere annualmente al gran cancelliere una relazione sullo stato economico dell'Università⁴⁸;
7. vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell'Università presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
8. dirimere con equità eventuali controversie interne all'Università, salvo il diritto della parte lesa di ricorrere in sospensivo a una autorità superiore.

b) Nell'ambito della missione esterna:

1. curare le relazioni dell'Università con la Santa Sede e i diversi organismi della Curia Romana, le Chiese locali, la Compagnia di Gesù, le Università e le altre istituzioni, anche attraverso la partecipazione ad Associazioni e Federazioni;
2. firmare a nome dell'Università le convenzioni con altre Istituzioni, tenendo conto degli eventuali oneri economici e giuridici che ne derivano;
3. concedere, con il consenso del decano o del preside, ai professori e ai docenti incaricati associati l'autorizzazione di insegnare come invitati in istituzioni esterne all'Università;
4. richiedere a istituzioni esterne all'Università l'autorizzazione di invitare a insegnare nell'Università Gregoriana professori a esse appartenenti e nominarli in qualità di professori invitati;

⁴⁸ Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 46, §2.

c) Nell'ambito della gestione accademica:

1. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio del rettore, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Economico e il Senato dell'Università;
2. partecipare, qualora ne veda l'utilità o la necessità, agli altri Consigli e alle altre riunioni dell'Università;
3. con il consenso del Consiglio Direttivo istituire e sopprimere i Dipartimenti, i Centri e le altre strutture accademiche e di ricerca.
4. Sentito il Consiglio Direttivo:
 - a. previo assenso della Congregazione per l'Educazione Cattolica e approvazione del vice gran cancelliere, nominare i decani e i presidi;
 - b. nominare i direttori dei Centri e delle altre strutture accademiche e di ricerca;
5. nominare i professori invitati, su proposta del decano/preside;
6. sentito il Consiglio del rettore, nominare i membri del Consiglio della Biblioteca e del Consiglio dell'Archivio;
7. curare le pubblicazioni dell'Università;
8. approvare gli eventi accademici e la concessione di eventuali patrocinii o sponsorizzazioni.

d) Nell'ambito della gestione amministrativa:

1. avere cura della supervisione della gestione ordinaria economica e amministrativa di tutta l'Università;
2. con il consenso del Consiglio del rettore:
 - a. istituire e sopprimere uffici e servizi dell'Università;

- b. nominare i capi ufficio e i responsabili degli uffici;
- c. a norma del diritto, approvare spese di gestione straordinaria dell'Università;
- d. accettare donazioni, eredità e legati, rispettando la volontà dei benefattori e dei donatori e assicurando che siano conformi alle finalità dell'Università.

§ 7. Il rettore, nell'adempimento di questi compiti viene coadiuvato dai vice rettori, che hanno ed esercitano le facoltà abituali loro delegate a norma degli Statuti e del Regolamento Generale dell'Università⁴⁹, e da altri delegati, nominati con il consenso del Consiglio del rettore e sentito il Consiglio Direttivo, per svolgere compiti specifici.

§ 8. Il Rettore risponde al vice gran cancelliere riguardo l'esercizio delle proprie funzioni.

§ 9. In caso di impedimento o di assenza temporanei, il rettore è sostituito dal vice rettore accademico. In caso di assenza prolungata o quando la carica è vacante, il vice gran cancelliere, sentito il Consiglio Direttivo da lui convocato, nomina un sostituto *ad tempus*.

ART. 21 - Vice rettori

§ 1. I vice rettori, che devono essere membri della Compagnia di Gesù, sono proposti dal rettore, sentito il Consiglio Direttivo, e nominati dal vice gran cancelliere. Quando entra in carica un nuovo rettore, il mandato dei vice rettori termina non appena ne vengono nominati altri.

⁴⁹ Cf. Reg., artt. 26-29.

§ 2. I vice rettori hanno il compito di mettere in atto, in virtù delle competenze loro assegnate, gli orientamenti decisi per la vita dell'Università.

§ 3. I vice rettori rispondono al rettore riguardo l'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 22 - Vice rettore accademico

§ 1. Il vice rettore accademico, in virtù del suo ufficio, assume la responsabilità della gestione degli ambiti accademici dell'Università in stretta collaborazione con i decani, i presidi e i direttori, e, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato da delegati, nominati dal rettore a norma dell'art. 20, §7.

§ 2. Le principali funzioni del vice rettore accademico sono:

- a. approvare, in dialogo con i decani, i presidi e i direttori, i programmi degli studi, garantendo la loro coerenza e l'adeguamento alle normative vigenti;
- b. promuovere efficacemente il funzionamento, la comunione di intenti e il coordinamento delle unità accademiche dell'Università;
- c. promuovere la ricerca e l'interdisciplinarietà e assicurare la valutazione della qualità della docenza e della pedagogia nell'Università, in accordo con le direttive della Santa Sede;
- d. avere cura, con la collaborazione dei direttori delle Riviste e delle Collane dell'Università, della qualità delle pubblicazioni;

- e. approvare la pubblicazione del materiale informativo legato all'attività accademica dell'Università in qualunque forma;
- f. nominare i direttori di Dipartimento e i moderatori di Primo Ciclo, su proposta del decano e sentito il rettore;
- g. nominare i docenti incaricati associati, gli incaricati e gli assistenti, su proposta del decano;
- h. esaminare e dirimere difficoltà e controversie interne alle unità accademiche;
- i. convocare e presiedere l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti;
- j. collaborare con il vice rettore amministrativo e il responsabile del personale nelle questioni che coinvolgono la gestione della vita accademica;
- k. avere cura, con le autorità accademiche competenti, degli Istituti affiliati, aggregati e collegati.

ART. 23 - Vice rettore amministrativo

§ 1. Il vice rettore amministrativo, in virtù del suo ufficio, assume la responsabilità della gestione dell'Università in ambito amministrativo, economico, lavorativo, strutturale e giuridico.

§ 2. È di sua competenza:

- a. vigilare affinché tutti i rapporti di lavoro siano regolati secondo principi di giustizia e conformi alla vigente normativa specifica;
- b. provvedere all'organizzazione e alla adeguata allocazione delle risorse umane dell'Università;
- c. curare l'amministrazione economica ordinaria dell'Università;

- d. prendersi cura dello stato patrimoniale;
- e. affrontare le controversie giuridiche, coadiuvato da esperti in materia;
- f. sovrintendere alla funzionalità di tutti gli ambienti dell'Università e alle loro ristrutturazioni;
- g. assumere la responsabilità per la sicurezza a norma di legge.

§ 3. Per adempiere correttamente ai propri compiti:

- a. è coadiuvato da esperti e eventuali commissioni di studio;
- b. ha in assegnazione alcuni collaboratori, tra cui l'economista, il responsabile dell'Ufficio del Personale e delle Risorse Umane, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Generale e il responsabile dell'Information Systems.

ART. 24 - Nomina di altri vice rettori

Il rettore può chiedere al vice gran cancelliere la nomina di altri vice rettori *ad tempus* con incarichi specifici di particolare rilevanza.

SEZIONE B:
AUTORITÀ COLLEGIALI DI TUTTA
L'UNIVERSITÀ

ART. 25 - Consiglio del rettore

§ 1. Il Consiglio del rettore aiuta il rettore nei processi di discernimento e di decisione che riguardano il governo dell'Università.

§ 2. Il Consiglio del rettore è formato dai vice rettori e deve riunirsi più volte al mese sotto la presidenza del rettore.

§ 3. Il Consiglio del rettore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze degli altri organi individuali e collegiali dell'Università.

ART. 26 - Consiglio Direttivo

§ 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale consultivo e decisionale che assiste permanentemente il rettore nel governo dell'Università. In sede di Consiglio si discutono le questioni che riguardano tutti gli ambiti della vita dell'Università e la promozione dello spirito ignaziano.

§ 2. È composto da:

- a. il rettore;
- b. i vice rettori;
- c. i decani delle Facoltà, i presidi degli Istituti.

§ 3. Il rettore convoca e presiede il Consiglio almeno due volte al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

§ 4. Il rettore invita almeno una volta all'anno i direttori dei Centri e ha la facoltà di invitare altre persone in base agli argomenti da trattare.

§ 5. Il Consiglio gode di voto deliberativo riguardo a :

- a. la stesura o la modifica degli Statuti dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti che, una volta convalidata dal vice gran cancelliere, deve essere approvata dalla Santa Sede;
- b. l'istituzione e la soppressione delle Facoltà o degli Istituti che, una volta convalidata dal vice gran cancelliere, deve essere approvata dalla Santa Sede;
- c. la modifica della struttura delle Facoltà o degli Istituti, che deve essere confermata dal vice gran cancelliere;
- d. il preventivo, il consuntivo e l'ammontare delle tasse accademiche, previo parere del Consiglio Economico;
- e. la proposta di conferimento del dottorato *honoris causa*, che ottenuto il Nulla Osta della Santa Sede e l'assenso del vice gran cancelliere, viene conferito dall'Università;
- f. la stesura o la modifica del Regolamento Generale dell'Università, delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri;
- g. le Norme che regolamentano la vita universitaria nei suoi diversi aspetti;
- h. le cause disciplinari più gravi riguardanti i docenti o gli studenti, a norma delle disposizioni contenute

negli Statuti e nel Regolamento Generale dell'Università;

- i. i nuovi programmi accademici o i cambiamenti sostanziali dei programmi accademici;
- j. il calendario accademico;
- k. le affiliazioni, le aggregazioni, i collegamenti e gli accordi con altre Università.

§ 6. Il rettore deve chiedere il consenso del Consiglio per:

- a. l'istituzione e la soppressione dei Dipartimenti, dei Centri e delle altre strutture accademiche e di ricerca;
- b. gli atti di amministrazione straordinaria, soprattutto riguardo l'alienazione dei beni dell'Università e di qualsiasi altra operazione che possa peggiorare la condizione patrimoniale dell'Università.

§ 7. Il Consiglio deve essere udito per:

- a. la nomina dei decani e dei presidi;
- b. la nomina dei direttori dei Centri e delle strutture accademiche e di ricerca.

§ 8. Il verbale delle riunioni sarà inviato al vice gran cancelliere.

ART. 27 - Senato dell'Università

§ 1. Il Senato dell'Università, rappresentando la comunità universitaria, discute le questioni e le iniziative proposte e collabora al bene dell'Università attraverso i propri suggerimenti.

§ 2. Il Senato dell'Università è formato da:

- a. il rettore;
- b. i vice rettori;
- c. i decani delle Facoltà e i presidi degli Istituti;
- d. i direttori dei Centri dell'Università;
- e. tre professori della Facoltà di Teologia e un professore di ogni Facoltà e Istituto, eletti a norma del loro Regolamento;
- f. tre studenti della Facoltà di Teologia e uno studente di ogni Facoltà e Istituto, eletti a norma del loro Regolamento;
- g. il segretario generale, il prefetto della biblioteca, l'economista, il cappellano dell'Università e il direttore dell'Information Systems;
- h. il presidente dell'Associazione dei Rettori dei Collegi (ARPUG).

§ 3. Il Senato deve essere convocato dal rettore almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il rettore stesso o il vice gran cancelliere lo ritengano opportuno, o qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Senato stesso. È compito del rettore stabilire l'ordine del giorno del Senato.

§ 4. Il Senato deve essere udito per:

- a. la modifica degli Statuti e del Regolamento Generale dell'Università;
- b. l'istituzione, una modifica strutturale o la soppressione di una Facoltà o di un Istituto.

§ 5. Il Senato deve essere informato a proposito di:

- a. la gestione economica dell'Università;

- b.i progetti dell'Università in processo;
- c. il corpo docente e il personale amministrativo;
- d. le relazioni esterne dell'Università.

§ 6. Inoltre il Senato è chiamato a riflettere e discutere su questioni proposte dal rettore, da lui ritenute di maggiore importanza per la vita e il bene dell'Università.

§ 7. Il vice gran cancelliere e i membri del Senato, purché lo richieda per iscritto un terzo dei membri, hanno la possibilità di proporre temi da iscrivere all'ordine del giorno.

Ogni senatore può presentare al rettore proposte di temi, da iscrivere all'ordine del giorno, che mirino al bene comune dei docenti, degli studenti e degli altri collaboratori.

§ 8. Il verbale di ogni riunione sarà inviato al vice gran cancelliere e ai membri del Senato e sarà accessibile alla comunità universitaria.

ART. 28 - Commissione per la qualità

§ 1. La Commissione per la qualità ha il compito di valutare e promuovere, in stretto coordinamento con le unità accademiche e le unità di servizio, la qualità della docenza, della pedagogia, della ricerca e dei servizi dell'Università.

§ 2. La Commissione, presieduta dal vice rettore accademico, è composta da membri a norma del Regolamento Generale e si riunisce almeno tre volte l'anno.

§3. Il verbale delle riunioni della Commissione sarà inviato al rettore e ai vice rettori.

ART. 29 - Consiglio Economico

§ 1. Il Consiglio Economico è l'organo collegiale che aiuta il rettore nella gestione delle questioni economiche.

§ 2. Il Consiglio, presieduto dal rettore, è formato da:

- a. il vice rettore amministrativo;
- b. l'economista;
- c. almeno quattro membri, nominati dal vice gran cancelliere per la durata di tre anni, su proposta del rettore, due dei quali devono appartenere alla comunità universitaria.

§ 3. Spetta al Consiglio esaminare e dare il suo parere sul bilancio preventivo e consuntivo annuale, sulle tasse accademiche e sugli atti di straordinaria amministrazione. Le conclusioni del suddetto Consiglio devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo e, se la circostanza lo richiede, al vice gran cancelliere.

§ 4. Il Consiglio deve essere convocato dal rettore almeno tre volte l'anno.

PARTE SECONDA GOVERNO DELLE UNITÀ ACCADEMICHE

SEZIONE A: AUTORITÀ PERSONALI DELLE FACOLTÀ E ISTITUTI

ART. 30 - Decano della Facoltà/preside dell'Istituto

§ 1. Il decano/preside, che deve essere membro della Compagnia di Gesù e professore della Facoltà/Istituto, è nominato dal rettore per un triennio, sentito il Consiglio Direttivo e previo assenso della Congregazione per l'Educazione Cattolica⁵⁰ e approvazione del vice gran cancelliere. Può essere confermato dal rettore, a norma del Regolamento Generale, sentito il Consiglio Direttivo e previo assenso della Congregazione per l'Educazione Cattolica e approvazione del vice gran cancelliere.

§ 2. In particolari circostanze il rettore può nominare un pro decano/pro preside, a norma del §1 di questo stesso articolo e del Regolamento Generale dell'Università⁵¹.

§ 3. Il decano/preside presiede, rappresenta e governa la Facoltà/l'Istituto secondo le direttive e le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo.

⁵⁰ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art.18

⁵¹ Cf. Reg., art. 17.

§ 4. È suo compito:

- a. avere cura della Facoltà/Istituto, della docenza e della ricerca, tenendo conto dell'interdisciplinarietà e degli orientamenti decisi per la vita dell'Università;
- b. fungere da collegamento tra gli organi superiori di governo e la Facoltà/Istituto, per la necessaria interazione tra gli orientamenti generali dell'Università e l'indole propria della Facoltà/Istituto;
- c. ammettere o dimettere gli studenti, di persona o tramite un delegato, secondo gli Statuti della Facoltà/Istituto;
- d. aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica⁵².

§ 5. Nel governo della Facoltà/Istituto è coadiuvato dal suo Consiglio, di cui all'art. 34 e dai Consigli di cui agli artt. 35, 36 e 37.

§ 6. Il decano/preside riferisce al rettore sullo stato della Facoltà/Istituto e sul suo governo.

ART. 31 - Direttore di Dipartimento

§ 1. Il direttore di un Dipartimento di una Facoltà è nominato per un triennio dal vice rettore accademico, su proposta del decano, a norma del Regolamento Generale dell'Università⁵³.

⁵² Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 17, 6°.

⁵³ Cf. *Reg.*, art. 19.

§ 2. A lui compete, in virtù delle facoltà abituali delegategli dal decano, a norma del Regolamento Generale dell'Università⁵⁴, dirigere le attività accademiche del Dipartimento, promuovere l'unitarietà di intenti tra i docenti del Dipartimento e la loro interrelazione sia con la Facoltà alla quale appartengono, sia con le unità accademiche dell'Università nelle quali insegnano.

§ 3. Il direttore del Dipartimento dipende dal decano della Facoltà e a lui riferisce per ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

⁵⁴ Cf. Reg., art. 31.

SEZIONE B: AUTORITÀ PERSONALI DEI CENTRI

ART. 32 - Direttore di Centro

§ 1. Il direttore di un Centro è nominato dal rettore, sentito il Consiglio Direttivo.

§ 2. Il direttore dirige il Centro a norma del Regolamento del Centro e riferisce per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni alle autorità competenti secondo il suo Regolamento.

ART. 33 - Situazioni particolari

Per esigenze particolari, il governo di un Centro può essere strutturato secondo norme specifiche, approvate dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE C: AUTORITÀ COLLEGIALI DELLE FACOLTÀ/ISTITUTI

ART. 34 - Consiglio del decano/preside

§ 1. Il Consiglio del decano/preside è un organo collegiale composto da un numero congruo di professori della Facoltà/Istituto, a norma del Regolamento Generale dell'Università⁵⁵ e degli Statuti e del Regolamento della Facoltà/Istituto.

§ 2. Il Consiglio del decano/preside coadiuva il decano/preside nel governo della Facoltà/Istituto e deve essere convocato in via ordinaria a norma del Regolamento della Facoltà/Istituto.

§ 3. Il decano/preside necessita del consenso del Consiglio:

- a. per designare gli incaricati associati, gli incaricati e gli assistenti, che devono essere nominati dal vice rettore Accademico;
- b. per assegnare i docenti alle diverse discipline secondo le necessità accademiche dell'Università;
- c. per definire le discipline prescritte alle quali devono essere assegnati i professori.

⁵⁵ Cf. Reg., art. 23.

§ 4. Il decano/preside deve sentire il parere del Consiglio:

- a. sui docenti che, soddisfatti i requisiti richiesti, devono essere proposti al Consiglio degli ordinari affinché siano promossi alla qualifica di professore ordinario o straordinario;
- b. sulle questioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà/Istituto.
- c. per concedere la seconda ripetizione di un esame non superato.

ART. 35 - Consiglio di Facoltà/Istituto

§ 1. Il Consiglio assiste collegialmente il decano/preside nel governo della Facoltà/Istituto ed è di sua competenza trattare le questioni di maggiore importanza.

§ 2. Il Consiglio di Facoltà/Istituto, presieduto dal decano/preside, è formato da:

- a. i direttori dei Dipartimenti, laddove ci siano all'interno della Facoltà;
- b. un congruo numero di professori, incaricati associati, incaricati, assistenti e studenti, determinato nel Regolamento della Facoltà/Istituto.

§ 3. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere nel Consiglio compete al decano/preside e tramite il decano/preside, al rettore e al vice gran cancelliere.

§ 4. Il Consiglio gode del voto deliberativo:

- a. nella elaborazione o modifica degli Statuti e del Regolamento della Facoltà;
- b. nella designazione dei nominativi da presentare al rettore per la nomina del decano/preside;
- c. nella elezione del Consiglio del decano/preside a norma del Regolamento Generale dell'Università e della Facoltà/Istituto;
- d. nello stabilire le condizioni di ammissione ai diversi programmi di studio della Facoltà/Istituto;
- e. nella presentazione al Consiglio Direttivo delle proposte di conferimento del dottorato *honoris causa*.

§ 5. Il Consiglio deve essere sentito:

- a. sull'elaborazione delle linee del programma e la valutazione della qualità accademica e pedagogica della docenza e della ricerca;
- b. sull'adeguamento dell'attività accademica della Facoltà/Istituto agli orientamenti generali dell'Università e la promozione nella collaborazione con le altre unità accademiche dell'Università;
- c. sulle modalità di collaborazione con altre istituzioni accademiche;
- d. sul bilancio economico della Facoltà/Istituto.

§ 6. Il Consiglio deve essere convocato regolarmente a norma del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento della Facoltà/Istituto.

§ 7. Il segretario del Consiglio, designato dal decano/preside, redige gli atti che sono inviati al rettore e al vice rettore accademico.

ART. 36 - Consiglio degli ordinari

§ 1. Il Consiglio degli ordinari, presieduto dal decano/preside, è un organo collegiale, costituito da tutti i professori ordinari della Facoltà/Istituto.

§ 2. Nel caso in cui un'unità accademica abbia un numero di ordinari inferiore a tre, saranno nominati dal rettore ordinari di altre Facoltà/Istituti o anche esterni, fino al raggiungimento del numero sufficiente per la composizione del Consiglio e la valutazione delle promozioni.

§ 3. Deve essere convocato dal decano/preside per decidere l'ammissione dei docenti al grado di professore ordinario o straordinario, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale dell'Università⁵⁶.

§ 4. Il segretario del Consiglio, designato dal decano/preside, redige gli atti che sono inviati dal decano/preside al rettore e al vice rettore accademico.

ART. 37 - Consiglio dei professori

§ 1. Il Consiglio dei professori, presieduto dal decano/preside, è un organo collegiale, costituito da tutti i professori della Facoltà/Istituto.

⁵⁶ Cf. Reg., artt. 47-49; 51.

§ 2. Il Consiglio gode del voto deliberativo:

- a. nel proporre i programmi di studi che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo;
- b. nel proporre al rettore la istituzione o la soppressione di un Dipartimento.

§ 3. Il segretario del Consiglio, designato dal decano/preside, redige gli atti che sono inviati dal decano/preside al rettore e al vice rettore accademico.

PARTE TERZA
MODALITÀ GENERALI DI PROCEDURA
NEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 38 - Natura degli organi collegiali dell'Università

§ 1. Le strutture collegiali di governo sono:

- a. per le questioni riguardanti tutta l'Università: il Consiglio del rettore, il Consiglio Direttivo, il Senato dell'Università, la Commissione per la qualità e il Consiglio Economico;
- b. per le questioni riguardanti le Facoltà/Istituti: il Consiglio del decano/preside, il Consiglio di Facoltà/Istituto, il Consiglio dei professori e il Consiglio degli ordinari.

§ 2. Gli organi collegiali hanno funzione consultiva, deliberativa o anche elettiva, secondo quanto stabilito dagli Statuti e dal Regolamento Generale dell'Università.

§ 3. Tutti gli organi collegiali devono comunque agire secondo le norme del diritto comune, degli Statuti e del Regolamento Generale dell'Università.

ART. 39 - Convocazione

§ 1. Anche se il giorno della convocazione ordinaria fosse stato già determinato in precedenza, l'organo collegiale deve sempre essere convocato, a norma del Regolamento Generale dell'Università, tramite l'invito spedito a tutti coloro che ne abbiano diritto.

§ 2. Perché la seduta sia valida è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

§ 3. Tutti i membri degli organi collegiali, legittimamente convocati, hanno l'obbligo di partecipare alle sedute a meno che non ne siano impediti.

§ 4. Coloro che presiedono un organo collegiale possono convocare anche altre persone sia interne che esterne all'Università; queste ultime tuttavia non hanno voce né attiva né passiva.

ART. 40 - Procedure di svolgimento delle sedute collegiali

Dopo un breve esame della questione, ha inizio la discussione, conclusa la quale, è necessario procedere alla votazione pubblica:

- a. se si tratta di voto deliberativo, vota anche il presidente che, in caso di parità, dirime la questione; il presidente deve rendere operative le decisioni dell'organo collegiale.
- b. se si tratta di voto consultivo o di consenso, il presidente non vota;
- c. in caso di voto consultivo, il presidente può anche agire contro il voto della maggioranza; tuttavia non può farlo contro la decisione unanime dei membri dell'organo collegiale, se non con l'approvazione dell'autorità accademica superiore;

d.se è necessario un voto di consenso, il presidente non può agire senza averlo ottenuto.

ART. 41 - Procedure riguardanti elezioni di persone

§ 1. Qualora debbano essere elette persone per ricoprire degli incarichi, il presidente provvede affinché tutti i membri dell'organo collegiale ricevano l'elenco di coloro che hanno voce passiva nelle elezioni e che si proceda a norma del Regolamento Generale dell'Università. Se per due volte di seguito la votazione è inefficace si votano i due candidati che hanno avuto la maggior parte di voti nell'ultima votazione.

§ 2. Se devono essere elette più persone, si deve procedere con scrutini separati.

§ 3. Laddove l'organo collegiale abbia facoltà di presentare i nominativi, affinché l'autorità competente possa procedere alla nomina delle persone, si deve procedere secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale dell'Università.

§ 4. Per la presentazione dei nominativi per l'incarico di rettore si segue la procedura speciale descritta nel Regolamento Generale dell'Università.

§ 5. Il voto deve essere personale e segreto, e deve esprimere chiaramente il nome prescelto; non è permesso dare il voto a se stessi.

§ 6. Deve essere sempre mantenuto il segreto sia sui giudizi espressi durante la seduta sia sull'esito delle votazioni.



Titolo quinto

Corpo docente

ART. 42 - Composizione del corpo docente

§ 1. Il corpo docente è composto da docenti stabili: i professori ordinari, i professori straordinari e i docenti aggregati; e docenti non stabili: i docenti incaricati associati, gli incaricati e i professori invitati.

§ 2. I professori ordinari sono coloro che, con pieno e fermo diritto, sono cooptati nel collegio dei professori.

§ 3. I professori straordinari sono coloro che con fermo ma non ancora pieno diritto sono cooptati nel collegio dei professori, perché non hanno ancora adempiuto le condizioni prescritte nell'art. 44 §6.

§ 4. Gli incaricati associati sono docenti assunti per un triennio.

§ 5. Gli incaricati sono coloro che non sono né ordinari né straordinari in alcuna Facoltà e insegnano per un semestre o un anno qualche corso.

§ 6. Gli invitati sono coloro che sono ordinari o straordinari in altre istituzioni accademiche o sono in possesso di titoli equipollenti e vengono invitati ad insegnare per un semestre o per un anno.

§ 7. L'incarico di professore e di incaricato associato può essere a tempo pieno o parziale, a norma dei principi stabiliti nel Regolamento Generale dell'Università.

§ 8. I professori ordinari e straordinari e gli incaricati associati sono assegnati ad una sola Facoltà/Istituto; possono essere inviati dal decano/preside ad insegnare in altre unità accademiche dell'Università. Tuttavia per insegnare in altre istituzioni devono ottenere il consenso scritto del rettore.

§ 9. I docenti aggregati insegnano stabilmente nell'Università, ma non partecipano nei Consigli o altri organismi statutari.

ART. 43 - Assistenti

§ 1. Gli assistenti ricevono un incarico per un semestre o per un anno e svolgono i loro compiti sotto la supervisione del decano/preside. I loro compiti comprendono ordinariamente:

- a. dirigere proseminari o seminari di primo ciclo;
- b. coadiuvare i professori nella docenza.

ART. 44 - Condizioni per la nomina dei docenti e degli assistenti

§ 1. Per essere chiamati all'incarico di assistente, si richiede almeno la licenza canonica o un titolo equipollente unitamente alla debita competenza.

§ 2. Per essere chiamati in qualità di incaricato, si richiede il titolo di dottorato o una adeguata competenza, comprovata da altri titoli o pubblicazioni.

§ 3. Per essere chiamati in qualità di invitato, si richiede la qualifica di ordinario o straordinario in altra Facoltà, o altri incarichi o meriti equivalenti.

§ 4. Per essere chiamati in qualità di incaricato associato, professore straordinario o professore ordinario, si richiede un attento esame del *curriculum vitae*, una valutazione dell'insegnamento previo svolto nella stessa istituzione o altrove, le qualità pedagogiche, l'impegno nella vita della comunità universitaria, la valutazione delle pubblicazioni e la valutazione dell'accompagnamento degli studenti.

§ 5. Per essere chiamati in qualità di incaricato associato, si richiede oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente l'esercizio dell'insegnamento come incaricato per un congruo periodo con soddisfazione all'interno dell'Università.

§ 6. Per essere elevati al grado di professore straordinario, si richiede oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, l'adesione piena agli intenti dell'Università; nelle Facoltà di Teologia e di Diritto Canonico, se si dovrà insegnare una disciplina sacra o con essa collegata, si richiede il dottorato canonico o, se il dottorato non è canonico, almeno la licenza canonica; nelle restanti Facoltà/Istituti, si richiede il dottorato canonico, o la licenza canonica o una formazione coerente con l'identità dell'Università, che dovrà essere valutata tenendo conto della competenza nella materia da insegnare, della consonanza e dell'adesione nelle pubblicazioni e nell'attività didattica alla

verità trasmessa dalla fede⁵⁷;l'insegnamento previo in questa Università per un congruo periodo come incaricato associato, la capacità didattica e lo spirito di cooperazione nell'insegnamento e nella ricerca, e la dedizione personale alla Facoltà/Istituto.

§ 7. Per essere elevati al grado di professore ordinario, si richiede oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti l'esercizio dell'insegnamento in questa Università per un congruo periodo, come professore straordinario, la pubblicazione, nello stesso periodo, di nuovi scritti di valore scientifico e l'essersi distinti per spirito di collaborazione.

§ 8. Per chiamare in qualità di docente colui che ha già insegnato in un'altra istituzione accademica, secondo le condizioni richieste nei §§ 4, 5 e 6, si tenga conto sia dell'insegnamento svolto in essa e degli scritti pubblicati, sia del grado di cui si era insigniti in quella istituzione accademica.

§ 9. I docenti stabili, per poter assolvere al loro ufficio, devono essere liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento⁵⁸.

§ 10. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Facoltà⁵⁹.

⁵⁷ Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 19, §§2 e 3.

⁵⁸ Cf. *Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 29,

⁵⁹ Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 23, §2.

ART. 45 - Nomina

§ 1. I professori ordinari e straordinari, vengono nominati dal vice gran cancelliere su proposta del rettore, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale dell'Università, e ottengono il mandato canonico. Gli assistenti, gli incaricati e gli incaricati associati, vengono nominati dal vice rettore accademico su proposta del decano/preside. Gli invitati vengono nominati dal rettore, su proposta del decano/preside.

§ 2. Affinché il decano/preside possa proporre gli incaricati associati, gli incaricati, gli assistenti e gli invitati, è richiesto il consenso del suo Consiglio. Affinché il rettore possa proporre la nomina dei professori ordinari o straordinari, è richiesto il consenso del Consiglio degli ordinari della Facoltà/Istituto.

§ 3. Per essere elevati alla qualifica di professore straordinario, si richiede il conferimento del nulla osta della Santa Sede, secondo l'art. 27, § 2 della Costituzione *Veritatis gaudium*.

ART. 46 - Assegnazione delle discipline ai docenti

Il decano, su consenso del proprio Consiglio, tenuto conto sia dell'importanza della materia sia della competenza del docente, determina le discipline da assegnare a ciascun docente, secondo le necessità della Facoltà o dell'Istituto, tenendo conto del bene dell'insieme dell'Università.

ART. 47 - Diritti e doveri dei docenti e degli assistenti

§ 1. Tutti i docenti e assistenti devono condurre una retta vita, avere integrità di dottrina, senso di responsabilità⁶⁰ e piena applicazione nell'incarico.

§ 2. Ai docenti e assistenti è riconosciuta una giusta libertà sia nella ricerca che nell'insegnamento, con la quale possano contribuire efficacemente al continuo progresso della dottrina.

§ 3. Il compito di servire la verità nelle materie che riguardano la fede o che sono ad essa connesse, non può essere adempiuto se non in piena comunione con il Magistero vivente della Chiesa, in primo luogo del Romano Pontefice. Quindi, nell'espletare la funzione di insegnare, i docenti innanzitutto trasmettano ciò che appartiene al patrimonio acquisito della Chiesa o che con questo è strettamente connesso; esponano ciò che è nuovo in modo tale che venga manifestata la continuità nella verità. Ma le opinioni, le ipotesi, i giudizi che una ricerca qualificata propone devono essere presentati soltanto come tali.

§ 4. I professori e gli incaricati associati devono prendere parte alle attività della Facoltà/Istituto secondo il proprio incarico nell'Università, dando corsi, tenendo esami, dirigendo seminari, moderando tesi e dissertazioni, e partecipando attivamente ai consigli e alle commissioni secondo quanto stabilito dal decano/preside.

⁶⁰ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art.25, 1°.

§ 5. Tutti i docenti e gli assistenti devono essere a disposizione per aiutare gli studenti a compiere gli studi.

§ 6. Tutti i docenti considerino che le ricerche e le pubblicazioni scientifiche sono parte integrante del proprio incarico. A tal fine i professori possono godere un tempo sabbatico con l'accordo del vice rettore accademico, previo consenso del decano/preside, secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale dell'Università.

§ 7. I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di avere il domicilio nella regione dell'Urbe.

ART. 48 - Cessazione dell'incarico di docenza

§ 1. Terminato l'anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d'età, i professori ordinari e i professori straordinari divengono automaticamente emeriti e vengono esentati dal proprio incarico. Tuttavia possono insegnare fino al settantacinquesimo anno d'età, a norma del Regolamento Generale dell'Università.

§ 2. Il Consiglio Direttivo può concedere, a norma del Regolamento Generale dell'Università, il titolo di professore emerito a quei professori ordinari e straordinari che abbiano lasciato l'Università e compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o anche prima, se siano stati professori dell'Università per almeno 15 anni.

§ 3. Gli incaricati associati, gli incaricati, gli assistenti e i professori invitati, terminato l'anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d'età, non vengono ulteriormente nominati.

§ 4. Gli ordinari o straordinari che interrompono l'attività di docenza perdono i loro diritti di professore dal momento in cui il rettore comunica ufficialmente la cessazione.

ART. 49 - Sospensione o rimozione dall'incarico di docenza

§ 1. I professori possono essere sospesi o rimossi dall'incarico di docenza, previa notifica, per causa grave, soprattutto di carattere dottrinale, dal vice gran cancelliere, sentito il Consiglio Direttivo, avendo riguardo alla procedura indicata nelle *Norme applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, art. 24.

§ 2. Le cause più gravi, che possono causare la sospensione o rimozione dall'incarico di docenza, sono soprattutto: sostenere una dottrina condannata dalla Chiesa, o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti; avere un comportamento esterno contrario all'onestà di vita e alla morale cattolica⁶¹; esercitare attività anche extrauniversitarie contrarie ai principi di questa Università; la violazione dell'etica professionale consistente nella pubblicazione - sotto proprio nome - di un'opera altrui o il grave plagio di essa. Le cause meno gravi, punibili con altre pene, sono elencate nel Regolamento Generale dell'Università.

§ 3. Quanto nel citato art. 24 delle *Norme applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele

⁶¹ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 26, §1.

esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* è detto a proposito del gran cancelliere, è da intendersi riferito al vice gran cancelliere; ugualmente il Consiglio, di cui al § 2 del medesimo articolo, deve intendersi come il Consiglio Direttivo, che, su proposta del rettore, può nominare una commissione competente che esamini la questione accuratamente e gliene riferisca.

§ 4. Gli incaricati associati, gli incaricati, i docenti invitati e gli assistenti nell'esercizio delle proprie funzioni possono, previa notifica, essere sospesi o rimossi dall'incarico di docenza in questa Università dal rettore, ascoltato il decano/preside e il proprio Consiglio, per causa grave soprattutto di carattere dottrinale.

Titolo sesto

Ordinamento degli studi

PARTE PRIMA: GLI STUDI

ART. 50 - Finalità

§ 1. I programmi di studio nelle singole unità accademiche dell'Università sono ordinati in modo tale che gli studenti possano conseguire una formazione integrale e organica, e, attraverso una adeguata acquisizione di conoscenze, raggiungano una sintesi personale e si mostrino capaci di coltivare un determinato ambito di ricerca.

§ 2. Nel definire l'oggetto di qualsiasi disciplina e nella scelta delle materie, i Regolamenti delle unità accademiche devono tenere presenti le nuove acquisizioni delle scienze, gli orientamenti specifici della Santa Sede e della Compagnia di Gesù, gli obiettivi previsti nell'ambito del Processo di Bologna, la cultura di origine degli studenti e i particolari requisiti del loro futuro lavoro.

§ 3. Di pari passo al rinnovamento della ricerca e della dottrina, rispettando la natura della disciplina, è necessario promuovere il dialogo con i cultori delle scienze, con i fratelli delle altre confessioni cristiane, con i membri di altre religioni, nonché con gli esponenti della cultura odierna.

ART. 51 - Metodologia

§ 1. La pedagogia applicata deve mirare a che gli studenti acquisiscano un metodo di lavoro e di ricerca interdisciplinare sia individualmente che in gruppo, e che gli studenti si rendano conto dell'importanza della formazione continua o permanente.

§ 2. Secondo i principi della pedagogia ignaziana deve essere curata il più possibile la relazione personale tra docente e discente, che comprenda non solo la trasmissione delle conoscenze, ma soprattutto dei valori che la Chiesa propone come propri.

§ 3. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami⁶².

ART. 52 - Programmi di studio

§1 Cicli di studio offerti dall'Università:

- a. Il primo ciclo è ordinato al conseguimento del grado di baccalaureato, ottenuto il quale lo studente è capace di un'interpretazione e comprensione generale delle materie insegnate e dei relativi contenuti, di affrontare e comunicare gli argomenti fondamentali, di possedere la preparazione sufficiente per affrontare, con autonomia, il ciclo superiore.

⁶² Cf. *Norme applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 33, §2.

b. Il secondo ciclo, che presuppone il primo, è ordinato al conseguimento del grado di licenza, ottenuto il quale lo studente è capace di ricercare, elaborare e sostenere gli argomenti studiati in un contesto più ampio e multidisciplinare, di integrare conoscenze tra di loro e affrontare le complessità disciplinari, di comunicare con interlocutori specialistici e non, di acquisire autonomia nello studio e nella ricerca.

c. Il terzo ciclo, che presuppone il secondo, è ordinato al conseguimento del grado di dottorato, ottenuto il quale lo studente è capace di una comprensione sistematica del proprio campo di ricerca e dei relativi metodi, di concepire, progettare e incrementare ricerche scientifiche di rilievo, di valutare criticamente ricerche e dati complessi e di farne sintesi, di comunicare i risultati della propria attività alla comunità scientifica, di inserirsi nel proprio contesto accademico e in quello più ampio, contribuendo alla loro crescita.

§ 2. La durata e il termine dei singoli cicli sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Università⁶³.

§ 3. Le unità accademiche inoltre possono proporre programmi particolari per ottenere altri titoli.

ART. 53 - Suddivisione generale delle discipline

§ 1. Le discipline sono prescritte, quando riguardano maggiormente il fine perseguito dall'unità accademica e sono obbligatorie per tutti; sono opzionali, quando aiutano

⁶³ Cf. Reg., art. 63, §3 e §5.

in modo sussidiario o completano il curriculum degli studi e devono essere scelte dagli studenti secondo la misura prescritta nel Regolamento dell'unità accademica

§ 2. Nelle specializzazioni possono essere assegnate discipline proprie che riguardano particolarmente il fine perseguito, garantendo agli studenti una certa possibilità di scelta, in base al Regolamento dell'unità accademica; possono anche essere offerte discipline comuni, da determinarsi nel programma degli studi.

§ 3. Secondo la natura di ciascun ciclo e di ciascuna disciplina, vi siano esercitazioni e seminari, dove gli studenti, sotto la direzione del docente, vengono introdotti nel lavoro scientifico privato e di gruppo, alla comprensione delle discipline, a valutare criticamente gli autori e a sviluppare il lavoro scientifico.

PARTE SECONDA: ESAMI

ART. 54 - Gli esami

Il profitto degli studenti è valutato dall'Università, in relazione agli obiettivi formativi di ciascun ciclo⁶⁴, per mezzo di esami orali, esami scritti e elaborati, considerata anche la loro partecipazione alle attività didattiche. Le modalità e i criteri di valutazione debbono essere previamente stabiliti e comunicati.

ART. 55 - Sessioni d'esame

§ 1. Esistono tre sessioni d'esami, alla fine di entrambi i semestri e prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Al di fuori delle suddette sessioni nessuno può sostenere esami senza un permesso speciale del decano/preside, concesso per iscritto.

§ 2. Per sostenere l'esame di un corso o per presentare l'elaborato di un seminario, lo studente ha un tempo massimo di tre anni dal termine della relativa scolarità. Passati tre anni, perde il diritto di sostenere l'esame.

§ 3. L'esame non superato di qualunque materia può essere ripetuto una sola volta. In casi particolari il decano/preside, sentito il proprio Consiglio, può concedere una ulteriore ripetizione.

⁶⁴ Cf. art. 52 §1.

ART. 56 - Voti

§ 1. Il giudizio riguardo gli esami e le prove è espresso attraverso voti, con i quali si dichiara il grado di idoneità dello studente sia per il prosieguo degli studi che per il conseguimento del titolo accademico.

§ 2. Il Regolamento Generale dell'Università⁶⁵ determina il modo di esprimere i voti; i Regolamenti delle unità accademiche determinano il sistema di computo e il valore dei coefficienti per i diversi gradi o titoli.

⁶⁵ Cf. *Reg.*, artt. 68-69.

PARTE TERZA: GRADI E TITOLI ACCADEMICI

ART. 57 - Diversità di gradi e titoli

§ 1. I gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede direttamente dall'Università o tramite una determinata Facoltà/Istituto sono: il baccalaureato alla fine del primo ciclo; la licenza alla fine del secondo ciclo; il dottorato alla fine del terzo ciclo.

§ 2. L'Università inoltre conferisce altri titoli, a norma dell'art. 41 delle *Norme applicative* della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e a norma degli *Statuti* e dei *Regolamenti* delle unità accademiche.

ART. 58 - Requisiti per il conseguimento dei gradi

§ 1. Il Regolamento Generale dell'Università⁶⁶, e anche gli Statuti e i Regolamenti delle Facoltà/Istituti, definiscono gli anni, gli studi, le prove, gli esami, altre eventuali modalità di prova⁶⁷ e le condizioni richieste per il conseguimento dei singoli gradi accademici.

§ 2. Gli studenti che aspirano ai diversi gradi siano selezionati accuratamente sia al momento dell'ammissione che nel percorso curricolare degli studi, affinché acquisiscano progressivamente maturità scientifica nel proprio campo.

⁶⁶ Cf. *Reg.*, art. 63.

⁶⁷ Cf. *Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 48.

§ 3. Nessuno ottenga alcun grado accademico o titolo in questa Università se non sia stato iscritto almeno per un anno alla rispettiva unità accademica e non abbia soddisfatto tutti i requisiti che sono stabiliti dal Regolamento dell'unità accademica.

§ 4. Nessuno sia ammesso come studente ordinario al ciclo successivo se non ha conseguito il titolo del ciclo precedente nelle condizioni stabilite dal Regolamento della Facoltà/Istituto.

ART. 59 - Conseguimento e attestazione dei gradi

§ 1. I gradi accademici si ottengono di diritto una volta soddisfatti tutti e singoli i requisiti richiesti dagli Statuti e dal Regolamento sia Generale dell'Università⁶⁸ che delle Facoltà/Istituti.

§ 2. Dopo il conseguimento del grado, viene consegnato d'ufficio dalla Segreteria Generale un attestato degli studi compiuti. Il diploma in pergamena, invece, viene confezionato su richiesta degli studenti che hanno conseguito il grado, secondo le norme stabilite nel Regolamento Generale dell'Università⁶⁹.

ART. 60 - Dottorato *honoris causa*

Il dottorato *honoris causa* può essere conferito dall'Università a persone di eccezione e particolarmente per meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere le scienze ecclesiastiche che sono insegnate nelle varie

⁶⁸ Cf. Reg., artt. 63 e 75.

⁶⁹ Cf. Reg., art. 73.

Facoltà/Istituti⁷⁰. Per conferire questo grado si richiede che il Consiglio della Facoltà/Istituto interessato lo proponga, il Consiglio Direttivo approvi la proposta e che, una volta ottenuto il nulla osta della Santa Sede, il vice gran cancelliere acconsenta.

⁷⁰ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 51.

Titolo settimo

Studenti

ART. 61 - Ammissione e categorie di studenti

§ 1. Le unità accademiche dell'Università sono aperte a coloro che sono idonei, per condotta di vita e per previ titoli di studio, ad essere iscritti.

§ 2. Gli studenti sono suddivisi in ordinari, straordinari e ospiti. Sono detti ordinari coloro che aspirano ai gradi accademici o ad altri titoli; straordinari coloro che portano a termine un determinato piano di studi, ma non intendono tuttavia conseguire i gradi accademici in questa Università o non hanno ancora i requisiti necessari per ottenerli; ospiti sono coloro che frequentano solo qualche corso.

ART. 62 - Condizioni di ammissione

§ 1. Per essere ammessi all'Università gli studenti, tenuto conto di quanto richiesto dalla Santa Sede, consegnino:

- a. una lettera di presentazione: per i chierici e i seminaristi dal proprio Vescovo o dal rettore del Collegio; per i membri degli Istituti di Vita Consacrata o delle Società di Vita Apostolica dal proprio Superiore; per gli altri da un ecclesiastico.
- b. la documentazione autentica e dettagliata degli studi previi e regolarmente portati a termine, richiesti dal Regolamento Generale dell'Università e delle unità accademiche, alla quale chiedono di essere iscritti.

§ 2. Per essere ammesso come studente ordinario si deve aver ottenuto il titolo necessario per l'ammissione a una Università civile nella nazione nella quale si siano ultimati gli studi.

§ 3. I rifugiati, i profughi e le persone in situazioni analoghe sprovvisti della documentazione autentica degli studi previi e dei titoli necessari, possono essere ammessi all'Università mediante la presentazione di una autocertificazione e solo dopo aver superato un esame idoneo a valutare la preparazione richiesta dall'Università⁷¹.

ART. 63 - Iscrizione

§ 1. Per iniziare o proseguire gli studi nell'Università è richiesta regolare iscrizione, nel modo stabilito nel Regolamento Generale dell'Università⁷².

§ 2. Nessuno può essere iscritto come ordinario se è già iscritto come ordinario in altri Atenei, né essere iscritto come ordinario contemporaneamente in diverse Facoltà o Istituti di questa Università per il conseguimento di gradi accademici.

§ 3. Chi è iscritto all'Università Gregoriana o a uno qualunque degli Istituti consociati, menzionati nell'art. 1, § 2, può senza una nuova iscrizione frequentare le lezioni come ospite in una qualunque di queste Istituzioni, purché osservi accuratamente le relative norme prescritte.

⁷¹ Cf. Cost. Apost. *Veritatis gaudium*, art. 32, §3.

⁷² Cf. Reg., artt. 78-80.

ART. 64 - Valore degli studi compiuti in altra sede

§ 1. Gli studi compiuti in altre Università o Facoltà Ecclesiastiche sono riconosciuti.

§ 2. Gli studi compiuti in Università o Istituti non ecclesiastici sono valutati a norma dei Regolamenti delle unità accademiche.

ART. 65 - Diritti degli studenti

§ 1. Tutti gli iscritti all'Università hanno accesso alle strutture di studio, di ricerca e agli altri servizi offerti a loro dall'Università.

§ 2. Gli studenti dell'Università, attraverso delegati liberamente da loro eletti a norma del Regolamento Generale dell'Università⁷³, hanno il diritto di partecipare con voce attiva negli organi collegiali che si occupano della vita e del governo dell'Università, a norma degli articoli 27, § 2, f. e art. 35, § 2, b.

§ 3. Gli studenti possono costituire liberamente Associazioni o Organizzazioni, che promuovono sia il bene comune, sia la vita dell'Università e delle unità accademiche, sia la propria formazione. E queste possono essere riconosciute dall'Università, una volta presentati gli Statuti.

§ 4. Vista la peculiarità di questa Università, che si fonda sulla pedagogia ignaziana, tutti gli studenti hanno il diritto

⁷³ Cf. Reg., art. 84, §3 e §4.

di chiedere ai docenti di essere seguiti personalmente durante il percorso di studi.

ART. 66 - Doveri degli studenti

§ 1. Poiché l'Università Gregoriana è “università delle nazioni” dove si riuniscono studenti e docenti provenienti da diverse culture e moltissime regioni, tutti sono chiamati a costruire una comunità universitaria ove risaltino le relazioni interpersonali e la solidarietà, così che, pur mantenendo la propria cultura e la propria identità, gli studenti siano preparati a diversi incarichi nella Chiesa e nella società, che diviene di giorno in giorno sempre più pluralistica e interculturale.

§ 2. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività didattiche.

§ 3. Prima di iniziare il percorso di studi tutti gli studenti devono avere una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere e partecipare proficuamente alle attività didattiche. Nella prosecuzione dello studio, devono conoscere anche le altre lingue che sono stabilite dal Regolamento dell'unità accademica.

§ 4. Al momento della prima iscrizione gli studenti contraggono l'obbligo di osservare fedelmente gli Statuti e i Regolamenti dell'Università e delle unità accademiche, e in generale le norme emanate dall'Università.

§ 5. Le violazioni degli obblighi degli studenti sono soggette alle sanzioni prescritte nel Regolamento Generale

dell'Università⁷⁴, nelle Norme di etica universitaria e nelle Norme di condotta nel caso di molestie sessuali e morali, salvo il diritto d'appello.

ART. 67 - Assemblea dei rappresentanti degli studenti

§ 1. L'Assemblea dei rappresentanti degli studenti è un organo di dialogo tra studenti e autorità preposte al governo dell'Università per il perseguimento del bene della comunità universitaria.

§ 2. L'Assemblea, presieduta dal vice rettore accademico, è costituita dai rappresentanti degli studenti, da loro stessi liberamente eletti a norma del Regolamento Generale dell'Università⁷⁵.

§ 3. L'Assemblea, che gode di voce consultiva, viene convocata ordinariamente una volta al mese e le richieste della maggioranza dei presenti devono essere sottoposte all'esame delle autorità competenti.

⁷⁴ Cf. Reg., art. 86.

⁷⁵ Cf. Reg., art. 84, §3 e §4.

Titolo ottavo

Gestione amministrativa ed economica

ART. 68 - Capacità di possedere e amministrare beni

L'Università Gregoriana, quale persona giuridica canonicamente eretta e riconosciuta anche dal diritto civile⁷⁶, è capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali⁷⁷, osservando le disposizioni che sono stabilite dalla legge civile, canonica e propria della Compagnia di Gesù⁷⁸.

ART. 69 - Amministrazione dei beni

§ 1. Essendo i beni dell'Università beni ecclesiastici, il Romano Pontefice, in virtù del primato di governo, ne è il supremo amministratore e curatore⁷⁹. Tuttavia, in quanto beni propri della Compagnia di Gesù, quale persona giuridica, la loro alta vigilanza e amministrazione competono al preposito generale della Compagnia di Gesù.

§ 2. Ogni anno deve essere redatto il bilancio di tutta l'Università che, una volta rivisto da una società di revisione (audit), sarà inviato al vice gran cancelliere, il

⁷⁶ Cf. Iscrizione al Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, al n° 1164/87.

⁷⁷ Cf. *CIC* can 634, §1.

⁷⁸ Cf. *Istruzione sull'amministrazione dei beni* (Ed. italiana), Roma, Curia Gen. Soc. Iesu, 2005.

⁷⁹ Cf. *CIC* can 1273.

quale, allorché lo ritenga opportuno, potrà disporre anche una ispezione.

§ 3. Dopo aver ricevuto il parere previo del Consiglio Economico, il Consiglio Direttivo delibera sul bilancio preventivo economico annuale preparato dall'economista sotto la supervisione del vice rettore amministrativo. Alla fine il vice gran cancelliere lo approva.

§ 4. L'amministrazione ordinaria delle questioni economiche è competenza del rettore, che la esercita attraverso il vice rettore amministrativo, coadiuvato dall'economista.

§ 5. Nell'espletare questo incarico aiuta il rettore il Consiglio Economico.

§ 6. Per compiere atti di amministrazione straordinaria, sono necessari il pronunciamento del Consiglio Economico, il consenso del Consiglio Direttivo e il permesso del vice gran cancelliere il quale, se il caso lo richiede, deve ottenere licenza dalla Santa Sede⁸⁰.

ART. 70 - Acquisizione di beni

§ 1. Nel rispetto della legge, l'Università può acquisire beni mobili o immobili attraverso donazioni, alienazioni, tasse degli studenti o qualsiasi altro modo legittimo.

§ 2. Le tasse degli studenti, stabilite dal Consiglio Direttivo previa proposta del Consiglio Economico, devono essere approvate dal vice gran cancelliere.

⁸⁰ Cf. *CIC* can 638, §3.

§ 3. A seconda delle risorse disponibili, sia offerto un congruo aiuto agli studenti, affinché, a causa delle tasse da corrispondere, non siano preclusi gli studi a quelli che si prevede che li condurranno a termine con profitto.

ART. 71 - Retribuzioni

Siano corrisposte a tutti i docenti e i collaboratori dell'Università giuste retribuzioni:

- a. ai membri della Compagnia di Gesù sia corrisposta una somma congruente con l'opera prestata in favore dell'Università;
- b. coloro che non sono membri della Compagnia di Gesù, vengano assunti, secondo i principi della legge italiana, con un contratto di lavoro congruente con il servizio svolto⁸¹.

⁸¹ Cf. *CIC* can 1286, §2.

Titolo nono

Sezioni Generali

ART. 72 - Sezioni Generali

§ 1. Le Sezioni Generali sono: la Cappellania, la Segreteria Generale, l'Ufficio del Personale e delle Risorse umane, l'Economato, la Biblioteca, l'Archivio Storico, l'Ufficio Tecnico Generale e l'Information Systems.

§ 2. Altre sezioni possono essere costituite, stabilmente o a tempo determinato, e soppresse dal rettore, sentito il suo Consiglio, secondo le diverse necessità dell'Università.

ART. 73 - Cappellania

§ 1. Secondo la natura propria dell'Università Gregoriana la Cappellania offre sostegno spirituale alla comunità dell'Università.

§ 2. La Cappellania è guidata dal cappellano dell'Università nominato dal rettore, sentito il suo Consiglio, tra candidati che godano di doti particolari per esercitare questo incarico, ed adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸².

§ 3. Il cappellano è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sulle attività e sulle iniziative della Cappellania.

⁸² Cf. Reg., art. 101.

ART. 74 - Segreteria Generale

§ 1. La Segreteria Generale fa pubblica fede dei documenti, dei gradi e dei titoli accademici conferiti dall'Università, cura la conservazione dei documenti e predispone quanto è necessario per una corretta organizzazione delle lezioni e degli esami.

§ 2. È diretta da un segretario generale, che è nominato dal rettore, sentito il suo Consiglio, tra candidati che godono di una speciale formazione ed esperienza per espletare questa funzione, e adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸³.

§ 3. Il segretario generale è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Segreteria Generale.

ART. 75 - Economato

§ 1. L'Economato è gestito dall'economista che coadiuva il vice rettore amministrativo nell'amministrazione ordinaria dell'Università, soprattutto per quel che riguarda il controllo delle entrate e delle spese dell'anno corrente, e l'elaborazione del preventivo.

§ 2. L'economista è nominato dal rettore, sentito il suo Consiglio, tra coloro che abbiano una speciale competenza in materia economica, e adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸⁴.

⁸³ Cf. *Reg.*, art. 102.

⁸⁴ Cf. *Reg.*, art. 103.

§ 3. L'economista è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno riguardo le questioni economiche dell'Università.

ART. 76 - Biblioteca

§ 1. Il Patrimonio librario e documentario dell'Università deve essere conservato con la massima cura e deve essere costantemente arricchito secondo le esigenze accademiche, in modo tale che la Biblioteca sia sempre fornita di libri, periodici e degli odierni mezzi informatici, che offrano i sussidi necessari tanto all'insegnamento, quanto all'apprendimento e alla ricerca.

§ 2. È diretta da un prefetto della Biblioteca, che è nominato dal rettore, sentito il suo Consiglio, tra candidati che abbiano una speciale competenza bibliotecaria e adempie il suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸⁵.

§ 3. È compito del prefetto della Biblioteca decidere, sentito il Consiglio della Biblioteca, sullo sviluppo e sull'aggiornamento della Biblioteca stessa, sulla gestione del bilancio economico, sulla politica delle acquisizioni e sulle cose di maggiore importanza.

§ 4. Il Consiglio della Biblioteca, presieduto dal prefetto della Biblioteca, è costituito da docenti di diverse unità accademiche, nominati per un triennio dal rettore, sentito il suo Consiglio e deve essere convocato almeno tre volte l'anno.

⁸⁵ Cf. *Reg.*, art. 104.

§ 5. La Biblioteca è retta da Norme proprie, proposte dal Consiglio della Biblioteca e approvate dal Consiglio Direttivo.

§ 6. Il prefetto della Biblioteca è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Biblioteca.

ART. 77 - Ufficio del Personale e delle risorse umane

§ 1. È compito dell'Ufficio del Personale e delle Risorse Umane trattare le questioni di lavoro che riguardano i collaboratori, docenti e non docenti.

§ 2. Il responsabile del Personale e delle Risorse Umane è nominato dal rettore, su proposta del vice rettore amministrativo, sentito il suo Consiglio ed adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸⁶.

ART. 78 - Archivio Storico

§ 1. Nell'Archivio Storico dell'Università sono conservati accuratamente e ordinatamente i documenti riguardanti sia la storia della Compagnia di Gesù, sia la vita passata e odierna dell'Università Gregoriana, come anche gli scritti e i documenti autografi di molti professori, che furono membri della Compagnia di Gesù. I documenti sono a disposizione dei ricercatori sia interni che esterni all'Università secondo le Norme proprie dell'Archivio, approvate dal Consiglio Direttivo e sotto la direzione dell'archivista.

⁸⁶ Cf. *Reg.*, art. 105.

§ 2. L'archivista è nominato dal rettore, sentito il suo Consiglio, tra candidati che abbiano speciale competenza in archivistica e adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸⁷.

§ 3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'archivista è coadiuvato dal Consiglio dell'Archivio Storico, costituito da docenti dell'Università nominati per un triennio dal rettore, sentito il suo Consiglio.

§ 4. L'Archivista deve riferire al Senato dell'Università riguardo lo stato e le iniziative dell'Archivio, ogni qual volta il rettore lo ritenga opportuno.

ART. 79 - Information Systems

§ 1. Spetta all'Information Systems fornire i sussidi informatici che siano di aiuto alla didattica e alla ricerca⁸⁸.

§ 2. Il responsabile dell'Information Systems è nominato dal rettore sentito il suo Consiglio, tra candidati che abbiano una speciale competenza informatica, ed esercita le sue funzioni a norma del Regolamento Generale dell'Università⁸⁹.

§ 3. L'Information Systems abbia Norme proprie, approvate dal rettore, sentito il suo Consiglio.

§ 4. Il responsabile dell'Information Systems è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire

⁸⁷ Cf. *Reg.*, art. 106.

⁸⁸ Cf. *Cost. Apost. Veritatis gaudium*, art. 56, §1.

⁸⁹ Cf. *Reg.*, art. 108.

almeno una volta l'anno sullo stato e sulle iniziative dei servizi informatici.

ART. 80 - Ufficio Tecnico Generale

§ 1. È compito dell'Ufficio Tecnico Generale assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti dell'Università e avere cura di altri servizi determinati nel Regolamento Generale dell'Università⁹⁰.

§ 2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Generale è nominato dal rettore, su proposta del vice rettore amministrativo, sentito il suo Consiglio ed adempie al suo ufficio a norma del Regolamento Generale dell'Università⁹¹.

⁹⁰ Cf. *Reg.*, art. 107.

⁹¹ Cf. *Reg.*, art. 107.

Titolo decimo

Norme finali

ART. 81 - Modifiche degli Statuti

Eventuali modifiche a questi Statuti devono essere sottoposte all'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

INDICE GENERALE

	Pagina
Proemio storico	3
<u>Titolo Primo</u>	
<u>Natura della Pontificia Università Gregoriana</u>	
ART. 1 - Identità dell'Università	7
ART. 2 - Diritto di conferire gradi accademici	7
ART. 3 - Legame particolare con la Santa Sede	8
ART. 4 - Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù	9
ART. 5 - Personalità giuridica, ecclesiastica e civile	10
ART. 6 - Collaborazioni esterne	11
ART. 7 - Relazione con i Collegi	12
<u>Titolo Secondo</u>	
<u>Fine della Pontificia Università Gregoriana</u>	
ART. 8 - Fine proprio	13
ART. 9 - Qualità della ricerca e della docenza	14
ART. 10 - Formazione intellettuale	14
ART. 11 - Formazione integrale	15
ART. 12 - Formazione continua	15
<u>Titolo Terzo</u>	
<u>Struttura dell'Università Gregoriana</u>	
ART. 13 - Pluralità delle unità accademiche	17
ART. 14 - Facoltà	18
ART. 15 - Istituto	18
ART. 16 - Centro	19
ART. 17 - Altre strutture accademiche e di ricerca	20
<u>Titolo quarto</u>	
<u>Governo dell'Università Gregoriana</u>	

PARTE PRIMA
GOVERNO GENERALE
DELL'UNIVERSITÀ
SEZIONE A:
AUTORITÀ PERSONALI DI TUTTA
L'UNIVERSITÀ

ART. 18 - Gran cancelliere	21
ART. 19 - Vice gran cancelliere	21
ART. 20 - Rettore	23
ART. 21 - Vice rettori	27
ART. 22 - Vice rettore accademico	28
ART. 23 - Vice rettore amministrativo	29
ART. 24 - Nomina di altri vice rettori	30

SEZIONE B:
AUTORITÀ COLLEGIALI DI TUTTA
L'UNIVERSITÀ

ART. 25 - Consiglio del rettore	31
ART. 26 - Consiglio Direttivo	31
ART. 27 - Senato dell'Università	33
ART. 28 - Commissione per la qualità	35
ART. 29 - Consiglio Economico	36

PARTE SECONDA
GOVERNO DELLE UNITÀ
ACCADEMICHE

SEZIONE A:
AUTORITÀ PERSONALI DELLE
FACOLTÀ E ISTITUTI

ART. 30 - Decano della Facoltà/preside dell'Istituto	37
ART. 31 - Direttore di Dipartimento	38

SEZIONE B:

AUTORITÀ PERSONALI DEI CENTRI

ART. 32 - Direttore di Centro	40
ART. 33 - Situazioni particolari	40

SEZIONE C:

AUTORITÀ COLLEGIALI DELLE FACOLTÀ/ISTITUTI

ART. 34 - Consiglio del decano/preside	41
ART. 35 - Consiglio di Facoltà/Istituto	42
ART. 36 - Consiglio degli ordinari	44
ART. 37 - Consiglio dei professori	44

PARTE TERZA

MODALITÀ GENERALI DI PROCEDURA NEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 38 - Natura degli organi collegiali dell'Università	46
ART. 39 - Convocazione	46
ART. 40 - Procedure di svolgimento delle sedute collegiali	47
ART. 41 - Procedure riguardanti elezioni di persone	48

Titolo quinto

Corpo docente

ART. 42 - Composizione del corpo docente	50
ART. 43 - Assistenti	51
ART. 44 - Condizioni per la nomina dei docenti e degli assistenti	51
ART. 45 - Nomina	54
ART. 46 - Assegnazione delle discipline ai docenti	54
ART. 47 - Diritti e doveri dei docenti e degli assistenti	55

ART. 48 - Cessazione dell'incarico di docenza	56
ART. 49 - Sospensione o rimozione dall'incarico di docenza	57

Titolo sesto

Ordinamento degli studi

PARTE PRIMA: GLI STUDI

ART. 50 - Finalità	59
ART. 51 - Metodologia	60
ART. 52 - Programmi di studio	60
ART. 53 - Suddivisione generale delle discipline	61

PARTE SECONDA: ESAMI

ART. 54 - Gli esami	63
ART. 55 - Sessioni d'esame	63
ART. 56 - Voti	64

PARTE TERZA: GRADI E TITOLI ACCADEMICI

ART. 57 - Diversità di gradi e titoli	65
ART. 58 - Requisiti per il conseguimento dei gradi	65
ART. 59 - Conseguimento e attestazione dei gradi	66
ART. 60 - Dottorato <i>honoris causa</i>	66

Titolo settimo

Studenti

ART. 61 - Ammissione e categorie di studenti	68
ART. 62 - Condizioni di ammissione	68
ART. 63 - Iscrizione	69
ART. 64 - Valore degli studi compiuti in altra sede	70
ART. 65 - Diritti degli studenti	70
ART. 66 - Doveri degli studenti	71

ART. 67 - Assemblea dei rappresentanti degli studenti	72
---	----

Titolo ottavo

Gestione amministrativa ed economica

ART. 68 - Capacità di possedere e amministrare beni	73
ART. 69 - Amministrazione dei beni	73
ART. 70 - Acquisizione di beni	74
ART. 71 - Retribuzioni	75

Titolo nono

Sezioni Generali

ART. 72 - Sezioni Generali	76
ART. 73 - Cappellania	76
ART. 74 - Segreteria Generale	77
ART. 75 - Economato	77
ART. 76 - Biblioteca	78
ART. 77 - Ufficio del Personale e delle risorse umane	79
ART. 78 - Archivio Storico	79
ART. 79 - Information Systems	80
ART. 80 - Ufficio Tecnico Generale	81

Titolo decimo

Norme finali

ART. 81 - Modifiche degli Statuti	82
-----------------------------------	----

